



Riscatti

Sono altresì ammesse le seguenti ipotesi di riscatto:

Riscatto parziale. L'aderente potrà riscattare il 50% della posizione individuale maturata, nei casi in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Riscatto totale. L'aderente potrà riscattare l'intera posizione individuale maturata nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso ricorre la prestazione previdenziale;
2. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale, (ex Art. 14, c.5 del D.Lgs n. 252/05).

Si sottolinea il fatto che la fiscalità applicata ad alcune ipotesi di anticipazione e riscatto risulta difforme da quella prevista per la prestazione previdenziale. Per maggiori dettagli si rimanda quindi al Documento sul regime fiscale.

Attenzione: il progressivo svuotamento della posizione individuale effettuato tramite anticipazione o riscatto parziale riduce il potenziale montante disponibile al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. La posizione può essere peraltro reintegrata a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento attraverso contribuzioni aggiuntive.

Trasferimento della posizione individuale

L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica purché siano trascorsi due anni dall'adesione o nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il trasferimento non è soggetto a tassazione, ma determina il venir meno dell'obbligo del datore di lavoro al versamento del contributo a proprio carico.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni per l'esercizio di questa opzione si rinvia all'articolo 12 dello Statuto.

Mantenimento della posizione individuale

L'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, in assenza di contribuzione.